

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 11 agosto 2015.

Ri-registrazione del prodotto fitosanitario, a base di folpet, sulla base del dossier Folpet 500 g/L SC di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183»

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10 recante «Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto ministeriale 26 aprile 2007 di recepimento della direttiva 2007/5/CE della Commissione del 7 febbraio 2007, relativo all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei Reg. (UE) 540/2011 e 541/2011 della Commissione, tra le quali la sostanza attiva folpet;

Visto in particolare, che l'approvazione della sostanza attiva folpet decade il 31 luglio 2018, come indicato nell'allegato al reg. (UE) 540/2011;

Visti i decreti di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto;



Viste le istanze presentate dall'impresa titolare volta ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, sulla base del dossier relativo al prodotto fitosanitario FOLPEC 40 SC ora FOLPEC 50 SC, presentato dall'impresa Sapec Agro S.A., conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, trasposti nel Reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione;

Considerato che l'impresa titolare della autorizzazione dei prodotti fitosanitari di cui trattasi ha ottemperato a quanto previsto dai decreti di recepimento, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per la sostanza attiva folpet;

Considerato che la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, ha preso atto della conclusione della valutazione del sopraccitato fascicolo FOLPET 500 g/L SC, svolta dall'Università di Milano, al fine di ri-registrare i prodotti fitosanitari di cui trattasi fino al 31 luglio 2018, alle nuove condizioni di impiego e composizione;

Vista la nota con la quale l'Impresa titolare della registrazione dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Vista la nota con la quale l'impresa titolare ha comunicato di aver provveduto alla classificazione dei prodotti fitosanitari sotto indicati, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.

Ritenuto di ri-registrare fino al 31 luglio 2018 data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva folpet, il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto, alle condizioni definite dalla valutazione secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 546/2011, sulla base del dossier conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, trasposti nel Reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione, relativo al prodotto fitosanitario FOLPEC 40 SC ora FOLPEC 50 SC;

Ritenuto altresì di dover procedere per il prodotto fitosanitario LIQUIFOL 40 ora FOLIANE SC n. reg. 8581 dell'impresa Agriphar Italia S.r.l. al cambio di titolarità all'impresa Sapec Agro Italia S.r.l. la cui istanza è stata presentata in data 24 luglio 2015 prot. n. 30291 e per la quale è stata pagata la tariffa ai sensi del D.M. 28 settembre 2012;

Visti gli atti notarili in data 22 giugno 2015, da cui risulta che l'impresa Agriphar Italia S.r.l. con sede legale in via Bixio n. 6 Cento (FE), ha ceduto la titolarità del prodotto sopraelencato all'impresa Sapec Agro Italia S.r.l. con sede legale in via Varese n. 25/D (Saronno);

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999 concernente "Determinazione delle tariffe relative all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari e copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta".

Decreta:

Sono ri-registrati fino al 31 luglio 2018, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva folpet, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto registrati al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata, autorizzati con la nuova composizione, alle condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.

Sono autorizzate le modifiche di composizione nonché le modifiche indicate riportate in allegato al presente decreto.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, adeguata secondo i principi uniformi, munita di classificazione stabilita dal titolare ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.

Inoltre l'impresa Sapec Agro Italia S.r.l. con sede legale in via Varese n. 25/D (Saronno), è autorizzata a immettere in commercio, a seguito del passaggio di titolarità dall'impresa Agriphar Italia S.r.l. con sede legale in via Bixio n. 6 Cento (FE), il prodotto fitosanitario LIQUIFOL 40 ora FOLIANE SC n. reg. 8581;

La commercializzazione e l'impiego delle scorte giacenti, per i prodotti fitosanitari con classificazione conforme al regolamento (CE) n. 1272/2008 inserita nell'allegato sono consentite secondo le seguenti modalità:

6 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto per la commercializzazione da parte del titolare delle autorizzazioni e la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati;

12 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto per l'impiego da parte degli utilizzatori finali

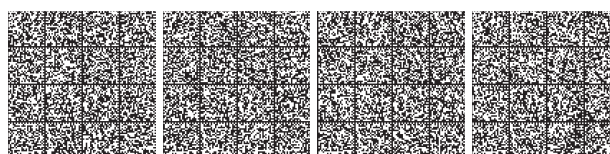
È fatto comunque salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata.

I dati relativi al/i suindicato/i prodotto/i sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione "Banca dati".

Roma, 11 agosto 2015

Il direttore generale: RUOCCO



ALLEGATO

Prodotti fitosanitari a base delle sostanze attive **folpet** sono ri-registrati alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier FOLPET 500 g/L SC di All. III fino al 31 luglio 2018 ai sensi del decreto ministeriale 26 aprile 2007 di recepimento della direttiva di inclusione 2007/5/CE della Commissione del 7 febbraio 2007 dell'ultima sostanza attiva approvata.

	N. reg.ne	Nome prodotto	Data reg.ne	Impresa	Nuova classificazione stabilita dall'Impresa titolare
1.	13414	FOLPEC 50 SC	09/11/2007	Sapex Agro S.A.	Cancerogeno – irritante per gli occhi- pericoloso per l'ambiente acquatico; H317-H319-H332-H351-H400-EUH401- P102-P201-P270-P 273 -P280-P301-P391-P501.
	Modifiche autorizzate: - <u>Cambio di composizione</u> - <u>Estensione alla coltura;</u> . pomodoro - <u>Rinuncia allo stabilimento di produzione:</u> Terranalisi S.r.l. – Via Nino Bixio n.6 Cento (FE) - <u>Cambio nome da:</u> FOLPEC 40 SC				
2.	8581	FOLIANE SC	03/12/1994	Sapex Agro Italia S.r.l.	Cancerogeno – irritante per gli occhi- pericoloso per l'ambiente acquatico; H317-H319-H332-H351-H400-EUH401- P102-P201-P270-P 273 -P280-P301-P391-P501.
	- <u>Cambio di composizione</u> - <u>Estensione alla coltura;</u> . pomodoro - <u>Passaggio di titolarità dall'impresa:</u> Agriphar Italia S.r.l. - <u>Cambio nome da:</u> LIQUIFOL 40				



FOLPEC 50 SC

FUNGICIDA LIQUIDO SOTTOFORMA DI SOSPENSIONE CONCENTRATA

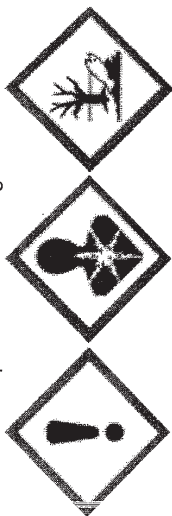
FOLPEC 50 SC

COMPOSIZIONE – g 100 di prodotto contengono:

g 40 (500 g/l)

g 100

Coformulanti q.b. a



ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO: H317 – Può provocare una reazione allergica cutanea; H319 – Provoca grave irritazione oculare; H332 – Nocivo se inalato; H351 – Sospettato di provocare il cancro; H400 – Molto tossico per gli organismi acquatici.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 – Tenere fuori dalla portata dei bambini; P201 – Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso; P270 – Non mangiare, né bere né fumare durante l'uso; P273 – Non disperdere nell'ambiente; P280 – Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso; P301 – IN CASO DI INGESTIONE: consultare immediatamente un medico; P391 – Raccogliere il materiale fuoriuscito; P501 – Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con la regolamentazione nazionale.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 – Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

SAPEC AGRO S.A.

Avenida do Rio Tejo – Herdade das Praias - 2910-440 Setúbal –

Portogallo

Tel +39 02 84944669

Autorizzazione Ministero della Salute n. 13714 del 09.11.2007

Stabilimento di produzione: SAPEC AGRO S.A., Herdade das Praias – 2910 Setúbal – Portogallo

Taglie: ml 200-250-500; 1 l-5-10-15-20

Partita n.:

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.

Adoperare a una distanza non inferiore a 10 m dai corpi idrici per vite e pomodoro da consumo fresco, a una distanza non inferiore a 3 m per pomodoro da industria.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritazione gastrointestinale (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); interessamento dell'apparato cardiocircolatorio (ipertensione, cianosi, aritmia); interessamento del SNC con irritabilità o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine).
Terapia: sintomatica.

Avvertenza: consultare un centro antiveleni.

MODALITA' D'IMPIEGO

Caratteristiche

Il prodotto ha un'azione preventiva nei confronti della peronospora e botrite della vite.

DOSI, EPOCHE E MODALITA' D'IMPIEGO

Vite (da vino):

Phomopsis: viticola (escoriosi): 2 trattamenti allo stadio di 7-8 foglie, a partire dal germogliamento e dopo circa 1 settimana) a 0.5-1.5 L/ha con un massimo di 3 L/ha per trattamento.

Peronospora: applicare quando le condizioni sono favorevoli allo sviluppo della malattia fino a 28 giorni prima della raccolta a 0.2 – 2 L/ha con un massimo di 2 L/ha per trattamento.

Massimo 10 applicazioni complessive per stagione.

Pomodoro (in campo):

Alternaria spp. (alternariosi), Fulvia fulva (cladosporiosi), Colletotrichum coccodes (antracnosi), Septoria lycopersici (septoriosi), Botrytis cinerea (muffa grigia): effettuare un massimo di 4 trattamenti dallo stadio di 3-4 foglie fino a 7 giorni prima della raccolta a 0.25 – 0.5 L/ha con un massimo di 2.5 L/ha per trattamento.

Pomodoro (in serra):

Alternaria spp. (alternariosi), Fulvia fulva (cladosporiosi), Colletotrichum coccodes (antracnosi), Septoria lycopersici (septoriosi), Botrytis cinerea (muffa grigia): effettuare un massimo di 3 trattamenti dallo stadio di 3-4 foglie fino a 7 giorni prima della raccolta a 0.25–0.32 L/ha con un massimo di 3.2 L/ha per trattamento.

Preparazione della miscela acquosa: versare direttamente la quantità necessaria di prodotto nel serbatoio dell'irroratrice, mantenendo l'acqua in agitazione.

N.B. Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.

COMPATIBILITA' - Il prodotto non è miscibile con Poltiglia bordolese, Polissolfuro e Olio bianco.

AVVERTENZA - In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA' - Devono trascorrere almeno 20 giorni da un'applicazione con oli minerali e prodotti a base di zolfo.

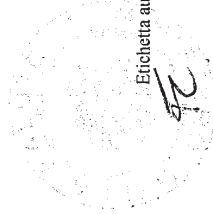
RISCHI DI NOCIVITA' - Il prodotto è tossico per gli insetti utili ed i pesci.

INTERVALLO DI SICUREZZA

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta per la vite e 7 giorni prima della raccolta per il pomodoro.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.



Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del.....

11 AGO. 2015

FOLIANE SC

FUNGICIDA LIQUIDO SOTTOFORMA DI
SOSPENSIONE CONCENTRATA
Meccanismo d'azione: FRAC M4

FOLPEC 50 SC

COMPOSIZIONE – g 100 di prodotto contengono:
FOLPET puro g 40 (500 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100



ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO: H317 – Può provocare una reazione allergica cutanea; H319 – Provoca grave irritazione oculare; H332 – Nocivo se inalato; H351 – Sospettato di provocare il cancro; H400 – Molto tossico per gli organismi acquatici.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 – Tenere fuori dalla portata dei bambini; P201 – Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso; P270 – Non mangiare, né bere né fumare durante l'uso; P273 – Non disperdere nell'ambiente; P280 – Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso; P301 – IN CASO DI INGESTIONE: consultare immediatamente un medico; P391 – Raccogliere il materiale fuoriuscito; P501 – Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con la regolamentazione nazionale.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 – Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.



SAPEC AGRO ITALIA Srl
Via Varese 25/D – 21047 Saronno (VA)
Tel: 02 84944669

Autorizzazione Ministero della Salute n. 8581 del 03.12.1994
Stabilimento di produzione: SAPEC AGRO S.A., Herdade das Praias – 2910 Setúbal – Portogallo
Taglie: ml 200-250-500; l 1-5-10-15-20
Partita n.:

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.

Adoperare a una distanza non inferiore a 10 m dai corpi idrici per vite e pomodoro da consumo fresco, a una distanza non inferiore a 3 m per pomodoro da industria.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritazione gastrointestinale (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); interessamento dell'apparato cardiocircolatorio (ipotensione, cianosi, aritmia); interessamento del SNC con irritabilità o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine).
Terapia: sintomatica.

Avvertenza: consultare un centro antiveleni.

MODALITA' D'IMPIEGO

Caratteristiche

Il prodotto ha un'azione preventiva nei confronti della peronospora e botrite della vite.

DOSI, EPOCHE E MODALITA' D'IMPIEGO

Vite (da vino):

Phomopsis: viticola (escoriosi): 2 trattamenti allo stadio di 7-8 foglie, a partire dal germogliamento e dopo circa 1 settimana) a 0.5-1.5 L/hl con un massimo di 3 L/hl per trattamento.

Peronospora: applicare quando le condizioni sono favorevoli allo sviluppo della malattia fino a 28 giorni prima della raccolta a 0.2 – 2 L/hl con un massimo di 2 L/hl per trattamento.

Massimo 10 applicazioni complessive per stagione.

Pomodoro (in campo):

Alternaria spp. (*alternariosi*), *Fulvia fulva* (*cladosporiosi*), *Colletotrichum coccodes* (*antracnosi*), *Septoria lycopersici* (*septoriosi*), *Botrytis cinerea* (*muffa grigia*): effettuare un massimo di 4 trattamenti dallo stadio di 3-4 foglie fino a 7 giorni prima della raccolta a 0.25 – 0.5 L/hl con un massimo di 2.5 L/hl per trattamento.

Pomodoro (in serra):

Alternaria spp. (*alternariosi*), *Fulvia fulva* (*cladosporiosi*), *Colletotrichum coccodes* (*antracnosi*), *Septoria lycopersici* (*septoriosi*), *Botrytis cinerea* (*muffa grigia*): effettuare un massimo di 3 trattamenti dallo stadio di 3-4 foglie fino a 7 giorni prima della raccolta a 0.25–0.32 L/hl con un massimo di 3.2 L/hl per trattamento.

Preparazione della miscela acquosa: versare direttamente la quantità necessaria di prodotto nel serbatoio dell'irroratrice, mantenendo l'acqua in agitazione.
N.B. Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.

COMPATIBILITA' - Il prodotto non è miscibile con Poltiglia bordolese, Polisolfuro e Olio bianco.

AVVERTENZA - In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA' - Devono trascorrere almeno 20 giorni da un'applicazione con oli minerali e prodotti a base di zolfo.

RISCHI DI NOCIVITA' - Il prodotto è tossico per gli insetti utili ed i pesci.

INTERVALLO DI SICUREZZA

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta per la vite e 7 giorni prima della raccolta per il pomodoro.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.



Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del.....

11 AGO.2015